



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo lì 10.07.2017

Alla Clientela in indirizzo

ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, SENZA LIMITI DI ETÀ, DI LAVORATORI BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ OVVERO DI UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE.

Ci sono voluti quasi due anni (la norma è entrata in vigore il 24 giugno 2015) da parte dell'INPS per fornire la piena agibilità alla disposizione contenuta nell'art. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015 che consente la instaurazione dell'apprendistato professionalizzante, **senza limiti di età**, per una qualificazione o riqualificazione professionale, oltre che per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità, anche per i titolari di un trattamento di disoccupazione: i chiarimenti sono contenuti nel messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017.

Soprascedendo in questa sede sulla tipologia di apprendistato professionalizzante per i beneficiari di indennità di mobilità essendo la casistica in esaurimento in quanto dal 1° gennaio 2017 non è più possibile aggiungere nuovi iscritti nelle liste di mobilità, ci soffermeremo **sull'apprendistato professionalizzante per i beneficiari di un trattamento di disoccupazione.**

La finalità dell'apprendistato senza limiti di età è quella di favorire la qualificazione o riqualificazione professionale del lavoratore e la regolamentazione normativa applicabile a questa tipologia di apprendistato è la stessa prevista per l'apprendistato professionalizzante "ordinario", salvo alcune deroghe di seguito evidenziate.

I lavoratori interessati (**senza limiti di età e quindi anche oltre i 29 anni**) sono tassativamente **quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione**: Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante beneficiari del trattamento di disoccupazione è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario (per le ditte con più di nove dipendenti carico datore di lavoro 11,61% - per le ditte fino a nove dipendenti carico datore di lavoro 3,11%, 4,61%, 11,61%, rispettivamente per il primo anno, secondo anno, e anni successivi di durata del contratto), con la differenza che **al termine del periodo di apprendistato**, a seguito della automatica prosecuzione del rapporto di lavoro, **l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena**, mentre nel regime ordinario l'aliquota contributiva è mantenuta ridotta anche per l'anno successivo a detto termine.

Infine, sempre al termine del periodo di apprendistato, **al datore di lavoro non è concessa la facoltà di non confermare il lavoratore**, diversamente da quanto accade nel regime ordinario.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgiamo con l'occasione cordiali saluti.

Studio Pini & Ass.ti



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaapostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di
amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il
Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003
per le attività di Intermediazione fra domanda e
offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del
Personale